

OPINIONE

LE FONTI LEGAL | 31

Autoriciclaggio e non punibilità: la responsabilità degli enti

La modifica dell'art. 25-octies del D.lgs. n. 231 del 2001 e il conseguente inserimento del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche risponde pacificamente al fine di impedire che gli enti possano essere trasformati in uno strumento di reimpiego di denaro di provenienza illecita o che possano beneficiare dei risultati di attività illecite, così alterando le regole della concorrenza e del mercato. Tale condivisibile scelta legislativa ha, tuttavia, creato non pochi problemi di carattere interpretativo. Peraltro, la frequenza con cui le Procure iniziano a contestare l'ipotesi di autoriciclaggio degli enti ne rende più che mai attuale l'esigenza di sciogliere tali nodi ermeneutici. Tra questi, appare centrale il tema dell'applicabilità alla persona giuridica dell'esimente del c.d. godimento personale, di cui al comma 4 dell'art. 648 ter 1 c.p. Il predetto comma configura un'ipotesi di non punibilità del soggetto che utilizzi o goda dei guadagni illeciti del delitto che ha concorso a commettere in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atto ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Già da una prima lettura, la norma sembra presentare problemi di compatibilità rispetto all'operatività propria di un ente, che per sua natura non pone in essere atti di godimento personale, al pari di una persona fisica, ma svolge piuttosto attività economica di impresa (vanno esclusi ovviamente i casi limite in cui la società rappresenta un mero schermo fittizio). Il problema si pone poi in alcuni casi specifici; si pensi ad esempio ad un soggetto inserito nella struttura dell'ente che, nell'esercizio dell'attività economica propria dell'ente stesso, commetta un reato non incluso nel novero dei reati presupposti previsti dal D.lgs. 231/2001. Ebbene, laddove i proventi illeciti di tale reato si realizzino direttamente in capo all'ente, allora il semplice assorbimento del profitto illecito nelle casse dell'ente stesso e la loro fisiologica immissione nel ciclo economico configurerebbe un'ipotesi di autoriciclaggio; e ciò pure se l'ente non è chia-



Giuseppe Iannaccone

mato a rispondere del delitto non colposo che ha originato la provvista illecita. Detto altrimenti l'arricchimento della società non sarebbe effetto dell'autoriciclaggio, ma la necessaria modalità di realizzazione dello stesso.

In tali ipotesi, pare difficile sostenere che l'ente si possa limitare ad un godimento personale o a una mera utilizzazione del provento di un delitto non colposo commesso da un proprio dipendente o apicale, anche se tale reato non rientra nel novero di quelli che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. E ciò, irrisolto lo scopo economico dell'ente impone che lo stesso investa tale provento in attività d'impresa. Per tale ragione, in relazione alle predette ipotesi, parte della dottrina più autorevole tende ad escludere l'applicabilità del comma 4 dell'art. 648 ter 1 c.p. La problematica tuttavia permane escludere l'applicabilità del comma 4 dell'art. 648 ter 1 c.p. ai casi di cui si discorre potrebbe comportare ricadute applicative di vasto spettro e potenzialmente imprevedibili, quali ad esempio l'esigenza di intervenire concretamente sulla struttura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

*A cura di Giuseppe Iannaccone,
Studio Legale Avv. Giuseppe Iannaccone
& Associati*